

**CONTRATTO
COLLETTIVO
NAZIONALE
DI LAVORO**

*per gli ormeggiatori
e barcaioli dei porti italiani*

20 GIUGNO 2013

Decorrenza 1 luglio 2013 – Scadenza 30 giugno 2016

C.C.N.L. DEGLI ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEI PORTI ITALIANI

A.N.G.O.P.I. (Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaiolari Porti Italiani) rappresentata da Cesare Guidi, Presidente Nazionale, Antonio Di Bernardo e Giorgio Pilara, vicepresidenti, da Carmelo Noè, Giorgio Tanzariello, Carlo Riso e Giovanni Bellantoni, componenti della Commissione Tecnica di Lavoro per il rinnovo del C.C.N.L., e da Lorenzo Paolizzi, Segretario Generale.

LEGACOOP Servizi (Associazione Nazionale delle Cooperative di Servizi) rappresentata da Fabrizio Bolzoni, Presidente, assistito da Claudio Riciputi, dell'Ufficio Relazioni Industriali della LEGACOOP.

FILT-CGIL, rappresentata da Franco Nasso, Segretario Generale, Maurizio Colombai e Massimo Ercolani del Dipartimento Nazionale.

FIT-CISL, rappresentata da Giovanni Luciano, Segretario Generale, Pasquale Paniccia, Segretario Nazionale, Ugo Milone, Coordinatore nazionale portualità.

ULTRASPORTI, rappresentata da Claudio Tarlazzi, Segretario Generale, Ubaldo Conti, Segretario Nazionale, Giuliano Galluccio del Dipartimento Nazionale.

Parti stipulanti

A.N.G.O.P.I. *Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioi Porti Italiani*

LEGACOOOP Servizi - *Associazione Nazionale delle Cooperative di Servizi*

e

FILT-CGIL - *Federazione italiana lavoratori trasporti*

FIT-CISL - *Federazione italiana trasporti*

UILTRASPORTI - *Unione italiana lavoratori trasporti*

VERBALE

Addi 20 giugno 2013 in Roma

l'**A.N.G.O.P.I.** (Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaioi Porti Italiani)

la **LEGACOOP Servizi**

e

le Segreterie Nazionali **FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI**

hanno stipulato l'allegato contratto per i lavoratori ormeggiatori e barcaioi dei porti italiani.

L.C.S.

A.N.G.O.P.I.

FILT-CGIL

LEGACOOP Servizi

FIT-CISL

UILTRASPORTI

Premessa al C.C.N.L.

Quanto qui di seguito di comune accordo dichiarato è parte integrante ed inscindibile ad ogni effetto della disciplina contenuta nel presente contratto, non ha carattere innovativo ma serve a ribadire la funzione svolta dai Gruppi e la natura di Società Cooperative che ciascun Gruppo si è dato. Le parti concordemente riconoscono e dichiarano che i Gruppi ormeggiatori e barcaioli – e quindi i lavoratori iscritti nei relativi registri tenuti a norma degli articoli 208 e 216 reg.nav.mar. – svolgono un servizio essenziale per la sicurezza nei porti e nelle acque antistanti. Nell’adempimento degli obblighi di servizio pubblico loro assegnati nella presente premessa si evidenzia che:

- ai Gruppi è affidato, alla stregua di un fornitore universale di servizi, l’erogazione delle prestazioni descritte nei relativi Regolamenti di servizio, e pertanto, fermo quanto previsto dall’art. 70 C.N. e dalle altre norme al riguardo applicabili, i Gruppi sono tenuti nello svolgere le mansioni ad essi affidate a collaborare con la Capitaneria di Porto e con gli altri soggetti volta volta rilevanti al fine di garantire la sicurezza della navigazione, dell’approdo e della sosta delle navi in ambito portuale ed in rada oltreché ad intervenire per la salvaguardia della vita umana in mare, anche attraverso:
 - a) il mantenimento di adeguate strutture organizzative in termini di uomini e di mezzi atte a prestare con immediatezza il costante presidio e i necessari interventi per tutto quanto sopra ed in particolare per la dovuta assistenza alle navi nel porto e/o a strutture poste fuori delle acque portuali-rada, con specifico riguardo al fine di garantirne la sicurezza dell’ormeggio od a ripristinarne la tenuta, in caso di cambiamento delle condizioni meteo-marine ovvero per altra causa;
 - b) la propria organizzazione di servizio, per assicurare ogni immediato

intervento richiesto dall'Autorità Marittima per il salvataggio delle persone in pericolo;

- c) la segnalazione, senza ritardo, all'Autorità Marittima di tutte quelle situazioni che, direttamente o di riflesso, possono essere ricondotte alla necessaria tutela della sicurezza della navigazione portuale, del porto e della nave.

Tra gli interventi di cui sopra devono intendersi comprese anche le attività ad essi accessorie tra cui a mero titolo esemplificativo: il rinforzo degli ormeggi, il disormeggio immediato di navi e galleggianti vicine a situazioni di pericolo, l'integrazione di equipaggi in caso di necessità per manovre di emergenza, la rimozione di materiali galleggianti pericolosi per la navigazione, lo sbroglio di ancore e cavi sommersi e non sommersi.

Il servizio è garantito con continuità (24 ore al giorno, 365 giorni nel corso dell'anno) e sotto la direzione di vigilanza dell'Autorità Marittima.

- sono erogatori di un servizio di interesse generale secondo quanto previsto dalle norme di legge (art. 14.1-*bis* della L. 28 gennaio 1994, n. 84) e operano quali prestatori universali del servizio nell'ambito dei porti italiani, sotto la vigilanza dell'Autorità Marittima della quale, di fatto, sono un braccio operativo;
- l'organizzazione del servizio svolto dai Gruppi, come disciplinati dalla legge, dalle norme del cod.nav. e del reg.nav.mar., e dalla disciplina localmente applicabile, deve seguire ed essere improntata al rispetto delle caratteristiche del servizio come sopra indicato;
- gli ormeggiatori e i barcaioli sono tenuti al rispetto di tutte le prescrizioni adottate dalla competente Autorità Marittima nell'esercizio dei propri compiti e funzioni;
- le disposizioni del presente C.C.N.L. dovranno dunque essere interpretate nel senso di garantire in ogni caso la rispondenza del rapporto di lavoro qui disciplinato alle esigenze di natura pubblicistica proprie del lavoro di ormeggiatore o barcaiolo;
- ciascun Gruppo ha assunto la veste giuridica di società cooperativa;
- la costituzione in società Cooperativa a r.l. impone l'osservanza di tutte le norme specifiche per tali società ed in particolare

l'osservanza della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive variazioni e modificazioni;

- il rispetto dei livelli salariali resta subordinato ai proventi derivanti dall'entità delle prestazioni svolte. In assenza di risorse adeguate si procederà all'applicazione della Legge stessa.

Premessa al C.C.N.L. 10 marzo 2011

Le parti intendono integralmente confermare il contenuto della premessa al vigente C.C.N.L. nonché del protocollo di intesa 31 maggio 2006 allegato al medesimo C.C.N.L. (allegato 1 al presente contratto). In particolare, in questa sede, si vuole ulteriormente sottolineare che il servizio di ormeggio/battellaggio ha natura di servizio economico generale a carattere universale e pertanto i Gruppi/Cooperative, sottoposti alla permanente e pervasiva disciplina dell'Autorità Marittima, operano come erogatori universali di tale servizio, volto a garantire la sicurezza della navigazione.

Le specificità sopra richiamate rendono unico e non ripetibile in altri contesti il contenuto normativo ed economico del presente C.C.N.L..

Premessa al C.C.N.L. 20 giugno 2013

La scelta compiuta dalle parti nel 2006 di definire uno specifico contratto nazionale di lavoro per la categoria degli ormeggiatori e dei barcaioli si è in questi anni rivelata corretta, essendosi la relativa disciplina normativa ed economica dimostratasi adeguata ad assecondare le peculiarità del lavoro svolto nei porti dagli ormeggiatori e dai barcaioli.

In particolare, il C.C.N.L. si è dimostrato un valido strumento per garantire a livello nazionale un'uniforme disciplina su temi di particolare rilievo quali la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, la previdenza complementare, la valorizzazione delle risorse umane attraverso uno specifico programma di formazione professionale e le tutele sanitarie.

L'assetto societario che i Gruppi si sono dati si è, inoltre, dimostrato funzionale ad assicurare quella necessaria flessibilità anche sotto il profilo economico, essendo le relative risorse disponibili per i Gruppi indissolubilmente legate al traffico dei porti ove essi operano.

In un contesto caratterizzato da indicatori macroeconomici certamente non positivi, la bontà delle scelte allora fatte è anche confermata dalla tenuta dei livelli occupazionali, in evidente controtendenza rispetto all'andamento occupazionale che ha in questi anni caratterizzato altri settori economici.

Le parti sottolineano anche la specifica attenzione prestata alla qualità del servizio offerto, testimoniata dalla pressoché totale diffusione della certificazione qualità presso tutti i Gruppi e dal processo avviato in modo significativo per estendere tale certificazione anche alla sicurezza e all'ambiente.

Considerato quanto sopra e visto l'elevato grado di soddisfazione per il servizio prestato, confermato dai numerosi encomi ricevuti dai Gruppi, le parti ritengono ancora valido il modello normativo

nell'ambito del quale i servizi di ormeggio e battellaggio sono prestati.

Conseguentemente sosterranno, anche congiuntamente, ogni iniziativa nazionale e/o comunitaria tesa a rafforzare tale modello, contrastando, invece, ogni tentativo volto al suo stravolgimento e, in particolare, a trasferire nelle sedi periferiche la disciplina dell'organizzazione dei servizi e la relativa determinazione tariffaria.

Le parti condividono che una soluzione in tal senso orientata pregiudicherebbe i livelli di sicurezza delle attività portuali con le ovvie negative ricadute anche sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

Art. 1
*(CAMPO DI APPLICAZIONE E CONSISTENZA NUMERICA
DEL PERSONALE)*

Il presente contratto si applica agli ormeggiatori ed ai barcaioli iscritti nei registri ai sensi degli artt. 208 e 216 del Regolamento alla Navigazione Marittima.

Sarà tenuto presso ogni Gruppo un elenco nominativo del personale incaricato dell'erogazione del servizio di ormeggio, disormeggio e battellaggio nei porti comprensivo anche degli obblighi di servizio pubblico e dell'erogazione di servizi complementari disciplinati da appositi atti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del CoGeCap e/o del Comandante del porto anche a favore di impianti off-shore, di navi e di imbarcazioni da diporto oltreché di altre attività appositamente individuate e disciplinate nei Regolamenti Interni.

Detto elenco sarà a disposizione degli interessati e con possibilità di verifica e di controllo da parte delle Organizzazioni stipulanti.

Art. 2
(APPARTENENTI AL GRUPPO)

Per il personale iscritto nei registri degli ormeggiatori e/o barcaioli la composizione numerica è stabilita dall'Autorità Marittima competente che tiene conto dell'interconnessione esistente tra necessità operative per il regolare svolgimento del servizio e le ragioni della sicurezza delle navi, delle strutture portuali, dell'ambiente e della vita umana.

Mediante "turn-over" si provvederà al mantenimento della consistenza stabilita dall'Autorità Marittima.

Art. 3
(ASSUNZIONE)

Per gli ormeggiatori e barcaioli iscritti nei registri l'assunzione, previa iscrizione nel registro da parte dell'Autorità Marittima, si concretizza mediante l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi della L. 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni.

Il lavoratore è tenuto a dichiarare al Gruppo la propria residenza e tempestivamente gli eventuali mutamenti di essa. Dovrà inoltre presentare lo stato di famiglia, nonché gli altri documenti richiesti dalla legge per poter beneficiare degli assegni per il nucleo familiare.

Art. 4
(PERIODO DI PROVA)

Gli ormeggiatori e barcaioli iscritti nei registri sono esonerati dal periodo di prova.

Art. 5
(RAPPORTI GERARCHICI E DISCIPLINARI)

I rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e dal Regolamento istituito dall’Autorità Marittima.

Art. 6
(CONDOTTA DEL PERSONALE)

1. Al fine di espletare le mansioni di istituto nonché di soddisfacimento delle esigenze di servizio pubblico, gli ormeggiatori/barcaioli, oltre al rispetto del Regolamento di servizio, hanno in particolare il dovere di:
 - effettuare le prestazioni di competenza con sollecitudine, osservando le regole d’arte impiegando i mezzi nautici e il personale necessario per la sicura esecuzione di esse;
 - mantenere condotta disciplinata;
 - accorrere, anche se non compresi nei turni giornalieri di servizio, a prestare la loro opera nei casi di emergenza o di sinistro di cui venissero a conoscenza o su chiamata del Gruppo o direttamente dall’Autorità Marittima;
 - uniformarsi alle prescrizioni dell’Autorità Marittima, eseguire ogni legittimo ordine del Capo Gruppo e di ogni altra persona preposta al servizio;
 - portare in servizio le dotazioni antinfortunistiche messe a disposizione dal Gruppo;
 - portare sempre con loro, ed esibirlo a qualunque richiesta degli Ufficiali ed Agenti dell’Autorità Marittima e della Forza Pubblica, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 213 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione.
2. I rapporti tra i lavoratori devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.
3. Nessun ormeggiatore/barcaiolo potrà assentarsi dal lavoro senza il

- consenso del Capo Gruppo o di chi lo rappresenti.
4. Tutti gli ormeggiatori/barcaioli hanno il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché l'attività venga svolta secondo le norme che salvaguardano la sicurezza delle persone e delle cose.

Art. 7

(FORMAZIONE PROFESSIONALE)

Le parti riconoscono l'importanza della formazione professionale, oltretutto in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (ai sensi dell'art. 27, D.lgs. 27 luglio 1999, n. 271 o dell'art. 37, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), anche al fine della preparazione e valorizzazione professionale delle risorse umane.

Pertanto convengono che la formazione sarà orientata, in coerenza con gli effettivi fabbisogni del Gruppo, che peraltro devono essere organici alla tutela degli interessi generali del porto, per:

- consentire agli ormeggiatori/barcaioli di acquisire conoscenze specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze del Gruppo, derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative intervenute sulle navi, sugli approdi e nei mezzi tecnici in dotazione al Gruppo;
- rispondere ad effettive necessità di aggiornamento degli ormeggiatori/barcaioli onde prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale rispetto al ruolo di presidio con obblighi di sicurezza che il Gruppo ricopre nel porto.

Premesso quanto sopra, fermo restando che occorre garantire la compatibilità dei costi e le esigenze/possibilità di ogni Gruppo in considerazione delle specificità riconducibili all'ambito territoriale di competenza e alle caratteristiche tipologiche e merceologiche delle unità da servire, l'individuazione di corsi o programmi formativi è rimessa alle determinazioni dell'A.N.G.O.P.I. informate le OO.SS. firmatarie e LegaCoop Servizi, che potranno fornire le proprie valutazioni.

Sulla base delle esigenze dei singoli Gruppi in tale ambito si prevederà:

- la possibilità di utilizzare risorse esterne (regionali, nazionali, comunitarie, ecc.) in grado di coprire parte dei costi relativi agli interventi formativi;

- modalità di svolgimento degli interventi formativi;
- modalità e criteri di partecipazione agli stessi da parte degli ormeggiatori/barcaioli che siano comunque compatibili con le esigenze del servizio.

Nota: in data 29 settembre 2009, l’A.N.G.O.P.I. e le Segreterie Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI hanno sottoscritto un protocollo d’intesa in materia di formazione riportato all’allegato 2.

Art. 8

(INFRAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI)

Le eventuali infrazioni commesse dagli ormeggiatori/barcaioli comportano, ove non ricorrano gli estremi di un reato, l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 1254 del Codice della Navigazione.

Art. 9

(CONTROVERSIE SINDACALI)

Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti in sede nazionale, mediante apposita commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.

Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le controversie sindacali fra Gruppi e lavoratori, quando riguardino l’interpretazione o l’applicazione dell’accordo integrativo, saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e dei Gruppi. La trattativa dovrà iniziare entro 48 ore dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.

In caso di mancato accordo a seguito dell’esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.

Art. 10

(ORARIO DI LAVORO)

Per gli ormeggiatori/barcaioli iscritti nei registri le parti, viste le particolari caratteristiche lavorative e tenuto conto delle esigenze di sicurezza nell’ambito portuale, dichiarano concordemente che i limiti di

ore di effettivo lavoro, pari a 39 ore settimanali e di disponibilità non possono superare complessivamente le 14 ore in un periodo di 24 ore e le 72 ore per un periodo di sette giorni, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs. 27 luglio 1999 n. 271 e successive modifiche.

Ciascun Gruppo, in ogni caso, farà riferimento all'orario settimanale di disponibilità complessiva indicata in tariffa.

Sono ore di lavoro quelle in cui il lavoratore è tenuto ad effettuare il servizio in relazione all'attività indicate nell'art. 1 (*campo di applicazione e consistenza numerica del personale*) del presente contratto.

Nel caso in cui taluni Gruppi siano tenuti ad effettuare turni di 24 ore consecutive per esigenze di servizio, tenuto conto dell'organico, il turno di 24 ore deve intendersi quale sommatoria tra attività e disponibilità anche non sul posto di lavoro.

Sulla base di quanto sopra è ammessa deroga ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 183 del 4 novembre 2010.

Art. 11

(LAVORO A TURNI, LAVORO SUPPLEMENTARE, LAVORO STRAORDINARIO)

Tenuto conto della particolarità del servizio che deve essere garantito per 24 ore al giorno e per 365 giorni l'anno, ciascun Gruppo determinerà, con riferimento al proprio organico e alle esigenze operative e ferme restando le disposizioni al riguardo impartite dall'Autorità Marittima, la propria turnistica.

Il compenso per lavoro straordinario, notturno, feriale, festivo e per gli avvicendamenti derivanti dalla turnistica di cui al periodo precedente è stabilito al successivo art. 13.

Negli scali ove opera un numero ridotto di ormeggiatori, qualora l'indisponibilità di uno o più di loro non consenta agli altri di usufruire del periodo di riposo previsto dalla turnistica applicata, è possibile differire il periodo di riposo, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 12
(MANSIONI E CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE)

Ormeggiatori e Barcaiooli iscritti nei Registri

3° Livello

Appartengono a questo livello gli ormeggiatori ed i barcaiooli che, previa iscrizione nei Registri come previsto dagli artt. 208 e 216 del Regolamento di attuazione al Codice della Navigazione, instaurano un rapporto di lavoro subordinato.

2° Livello

Per gli ormeggiatori e/o barcaiooli iscritti nei registri, l'accesso al 2° livello avviene su valutazione del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza su decisione del Capo Gruppo, ed è in ogni caso subordinato alla competenza e correttezza professionale dimostrate anche nello svolgimento dei servizi complementari di cui all'art. 1, comma 2, del C.C.N.L. ed al superamento con profitto del primo biennio del progetto di formazione continua. Al termine del biennio il Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza su decisione del Capo Gruppo, valuta l'operato dell'ormeggiatore/barcaioolo ai fini del passaggio di livello.

1° Livello

Accedono a questo livello i lavoratori del 2° livello, su valutazione del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza su decisione del Capo Gruppo, in possesso dei titoli professionali previsti dal Regolamento di attuazione al Codice della Navigazione richiesti dalle esigenze organizzative/funzionali di ciascun porto, e che abbiano acquisito notevole preparazione, competenze interdisciplinari, particolare esperienza verificata ed accertata nell'esercizio delle relative funzioni e che abbiano inoltre svolto le attività di cui all'art.1, comma 2, del C.C.N.L. e superato con profitto il secondo biennio del progetto di formazione continua. Inoltre, per coloro che alla data del 1° luglio 2006 non abbiano raggiunto i dieci anni di anzianità nel Gruppo, è richiesto il superamento con esito positivo dei seguenti corsi:

- Formazione di base (Regola VI/I convenzione IMO STCW/95)
- Antincendio di base e avanzato
- Sopravvivenza individuale e salvataggio
- Sicurezza personale e responsabilità sociale
- Primo soccorso sanitario
- Attestato di frequenza per Osservatore radar rilasciato da centro di formazione riconosciuto dal Ministero (ai sensi della Convenzione IMO STCW/95, Risoluzione IMO A483 XII del 15 gennaio 1982 e secondo le modalità del D.D. 7 agosto 2001)
- Attestato di frequenza per Operatore G.M.D.S.S. goc o roc rilasciato da centro di formazione riconosciuto dal Ministero (Convenzione IMO-GMDSS 11 novembre 1988 con particolare riguardo al cap. IV) e successiva STCW 95 Reg. IV/2 e Sez. A-VI/2)

Agli appartenenti al Gruppo che abbiano con profitto superato il quinto anno del progetto di formazione continua viene riconosciuto un importo denominato “premio formazione” pari a € 50,00 (cinquanta/00) lorde, da erogarsi per quattordici mensilità.

Decorsi dodici mesi dal primo riconoscimento, il “premio formazione” viene erogato solo a coloro che con profitto proseguano il percorso di formazione professionale continua ed assorbito negli altri casi.

Norma transitoria

A coloro che alla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del presente C.C.N.L. sono inquadrati nel 1° livello, ovvero abbiano maturato un'anzianità pari o superiore a sette anni, e hanno frequentato con profitto le prime tre annualità del progetto di formazione continua, viene riconosciuto un importo pari al 50% del “premio formazione”. Un ulteriore 25% viene erogato a coloro che con profitto completano il ciclo quadriennale del progetto di formazione continua.

Il rimanente 25% verrà erogato alla fine del quinquennio, sempre a coloro che abbiano completato il ciclo con profitto. Negli altri casi vale la clausola di assorbimento prevista per il “premio formazione”.

Art. 13
(RETRIBUZIONI)

I minimi conglobati mensili per gli ormeggiatori e barcaioli iscritti nei Registri, corrispondenti all'inquadramento contrattuale in livelli, comprendono i valori dell'indennità di contingenza secondo la seguente tabella:

Livello	Parametro	Minimo Conglobato dal 1° luglio 2013	Minimo Conglobato dal 1° gennaio 2015
1	180	€ 1.518,06	€ 1.548,06
2	170	€ 1.458,66	€ 1.486,99
3	160	€ 1.403,74	€ 1.430,41

NB: Il riferimento viene fatto alla scala parametrica del C.C.N.L. Porti

Oltre alla retribuzione come sopra indicata, agli ormeggiatori e barcaioli, tenuto conto del servizio da garantire nell'arco delle 24 ore per 365 giorni all'anno, viene riconosciuta una maggiorazione convenzionale e forfetaria del 55% da calcolarsi sul:

minimo conglobato + EDR + aumenti periodici di anzianità, per compensare il lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, per indennità turni avvicendati e le festività di cui ai punti b e c del successivo articolo 19.

La percentuale del 55% è da intendersi come massimo. All'inizio di ciascun anno, seguendo le procedure definite nell'Allegato 3bis, per ciascun Gruppo viene determinata la percentuale relativa alla maggiorazione convenzionale e forfetaria.

Ai fini della determinazione della base di calcolo per quantificare la maggiorazione convenzionale e forfetaria, per aumenti periodici di anzianità devono intendersi quelli maturati secondo le disposizioni contenute nel successivo art. 14 e nell'importo massimo ivi previsto.

Eventuali anzianità pregresse, maturate precedentemente all'1/07/2006, a qualsiasi titolo riconosciute ai lavoratori, non potranno essere utili ai fini della individuazione del suddetto imponibile.

Ciascun Gruppo, inoltre, determinerà e corrisponderà le seguenti indennità:

- **Indennità operativa¹**: da commisurarsi ai tempi di effettiva prestazione, alle caratteristiche di ciascun porto e alle tipologie del traffico. (A titolo esemplificativo vengono indicate di seguito delle linee guida).

Caratteristiche del porto

- ✓ Navi superiori alle 50.000 tsl
- ✓ Prestazioni effettuate in off-shore
- ✓ Bacini di carenaggio
- ✓ Stato delle banchine (illuminazione notturna, pulizia, scalette di risalita, struttura delle bitte e loro distanza, parabordi...)
- ✓ Nave affiancata alle briccole dei pontili
- ✓ Banchine disagiate

Particolari condizioni operative

- ✓ Cavi fuori sede
 - ✓ Impiego motobarca/che
 - ✓ Movimenti lungo banchina
 - ✓ Disimpegno ancore
 - ✓ Nave affiancata ad altra nave
 - ✓ Prestazioni superiori alle due ore
 - ✓ Distesa cavi
 - ✓ Impiego cavi d'acciaio
 - ✓ Operazioni su navi con carichi esplosivi e/o ai petrolchimici
 - ✓ Pontoni
 - ✓ Navi sequestrate e senza equipaggio
- **Indennità di disponibilità²**: da determinarsi con riferimento alle ore globali di impegno previste in tariffa.
- **Indennità operativa per attività extra istituzionali**: hanno diritto a questa indennità solo gli ormeggiatori e/o barcaioli appartenenti ai Gruppi nei quali, per ragioni di organizzazione interna, l'erogazione dei servizi complementari come individuato dall'art. 1 comma 2 del presente C.C.N.L., è disciplinata su base volontaria.

¹ Per le modalità di calcolo dell'indennità di disponibilità e di quella operativa, si rimanda all'allegato 3.

² Vedi nota 1.

Le sopraindicate indennità, nonché la percentuale relativa alla maggiorazione convenzionale e forfetaria nel limite massimo del 55%, verranno determinate all'inizio di ciascun anno, ovvero, limitatamente all'attività extraistituzionale, al momento dell'inizio della stessa, dall'Assemblea del Gruppo e verranno corrisposte mensilmente.

Verrà inoltre corrisposto l'importo mensile per 13 mensilità di €10,33 a titolo di EDR.

Art. 14

(AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ – SCATTI DI ANZIANITÀ)

1. Dal 01/07/2006 per ogni biennio di anzianità di servizio presso lo stesso Gruppo, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, i lavoratori hanno diritto ad un aumento della retribuzione mensile nelle seguenti misure, per un massimo di 5 bienni:
 - 1° livello € 29,00
 - 2° livello € 28,00
 - 3° livello € 27,00
2. Il lavoratore conserva il numero e l'importo degli scatti d'anzianità fruiti al 31.12.2005; detti scatti concorrono alla formazione del numero massimo di cui al precedente comma.
3. Gli aumenti periodici di anzianità non possono essere comunque assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito.
4. In caso di passaggio di livello il lavoratore conserverà in cifra l'importo maturato e avrà diritto a maturare gli ulteriori aumenti periodici di anzianità biennali necessari al raggiungimento di quanto previsto al punto 1 (cinque scatti). La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti del successivo aumento periodico.
5. Gli aumenti periodici di anzianità saranno corrisposti con la retribuzione del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
6. Gli aumenti periodici di anzianità – scatti di anzianità utili ai fini della determinazione dell'imponibile su cui calcolare la maggiorazione convenzionale e forfetaria di cui al precedente art. 13, sono unicamente quelli maturati secondo le indicazioni del presente articolo, anche se alla definizione degli stessi hanno contribuito aumenti periodici

maturati precedentemente alla data dell'1/07/2006.

A coloro che per effetto di prevalenti regimi, sono riconosciuti importi superiori a quelli previsti dal citato art. 14.1, la conseguente differenza retributiva viene riconosciuta attraverso l'erogazione di un assegno "ad personam" non riassorbibile, il cui importo, definito in cifra fissa, non è utile ai fini del calcolo di qualsiasi istituto contrattuale.

Art. 15

(INDENNITÀ DI TRASFERTA)

All'ormeggiatore/barcaiolo temporaneamente chiamato a svolgere la propria attività fuori dal comune in cui ha sede il Gruppo è riconosciuta un'indennità di trasferta per la copertura forfetaria delle spese di vitto e alloggio.

Il rimborso delle eventuali spese di viaggio corrispondenti a mezzi normali di trasporto avviene dietro presentazione dei comprovanti le medesime spese.

L'indennità di trasferta è pari a € 46,48 (quarantasei/48), elevata a € 77,46 (settantasette/46) per trasferte all'estero, ed è ridotta di un terzo in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto o nel caso di alloggio o vitto fornito gratuitamente.

La medesima indennità è ridotta di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto ovvero qualora vitto e alloggio sono forniti gratuitamente.

Qualora la trasferta non impieghi l'intera giornata, l'indennità è frazionabile in quote 1/3 per ogni pasto e 1/3 per il pernottamento.

Art. 16

(DIVISORE ORARIO E GIORNALIERO)

La quota oraria di retribuzione è fissata nella misura di 1/170 della retribuzione mensile sino al 30.11.2008, successivamente nella misura di 1/168 della retribuzione mensile.

La retribuzione giornaliera è pari a 1/26 della retribuzione mensile.

Art. 17

(13^a E 14^a MENSILITÀ)

Al lavoratore competono due mensilità aggiuntive – 13^a e 14^a – da

corrispondersi rispettivamente la 13^a nel mese di dicembre e la 14^a nel mese di giugno di ogni anno, costituite da un importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto.

Le mensilità aggiuntive competono proporzionalmente all'effettivo servizio prestato durante i dodici mesi precedenti l'erogazione, in ragione di dodicesimi. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni di calendario non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.

13^a e 14^a saranno proporzionalmente ridotte per i periodi di assenza per malattia ed infortunio non professionale nei casi in cui è prevista la riduzione della retribuzione ai sensi dell'art. 21 (*Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro*).

Art. 18

(CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE)

La retribuzione sarà corrisposta con cadenza mensile.

La retribuzione dovrà essere corrisposta al lavoratore entro 15 giorni dalla fine di ogni mese; eventuali variazioni a detto termine saranno concordate in sede aziendale. All'atto del pagamento della retribuzione verrà consegnato un foglio paga, o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificati: la ragione sociale del Gruppo, il nome e cognome del lavoratore, categoria d'inquadramento, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, gli elementi costituenti la retribuzione, l'elencazione delle trattenute e l'indicazione delle ferie utilizzate e residue.

In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza tra la somma pagata e quella indicata sul foglio paga o prospetto equivalente, dovrà essere presentato tempestivamente.

Gli errori di calcolo dovranno essere contestati dal lavoratore entro 1 anno dal giorno del pagamento.

Art. 19
(GIORNI FESTIVI)

Sono considerati giorni festivi:

- a) tutte le domeniche oppure i corrispondenti giorni di riposo settimanale sostitutivi;
- b) le festività nazionali:
 - 1) anniversario della liberazione (25 aprile)
 - 2) festa del lavoro (1° maggio)
 - 3) 2 giugno (ai sensi della legge n. 336/2000)
- c) le seguenti festività:
 - 1) Capodanno (1° gennaio)
 - 2) Epifania (6 gennaio)
 - 3) Giorno successivo alla Pasqua
 - 4) Assunzione (15 agosto)
 - 5) Ognissanti (1° novembre)
 - 6) Immacolata Concezione (8 dicembre)
 - 7) Santo Natale (25 dicembre)
 - 8) Santo Stefano (26 dicembre)
 - 9) Festa del Patrono del luogo ove ha sede il Gruppo presso la quale il lavoratore presta la sua opera o qualora non prevista/individuata altra giornata individuata territorialmente.

Il lavoro nei giorni festivi è compensato con la maggiorazione media onnicomprensiva prevista dall'art. 13.

Con riferimento alle festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, i lavoratori avranno diritto a godere di 4 giornate di permesso retribuito.

Art. 20
(FERIE)

I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuite pari a 30 giorni di calendario.

Le ferie sono compensate con la retribuzione mensile globale di fatto.

Le ferie saranno utilizzate in modo scaglionato nel corso dell'anno, tenendo in considerazione le esigenze di carattere tecnico-organizzativo e produttivo.

Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto

all'intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al comma 1. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

La malattia certificata intervenuta nel periodo delle ferie interrompe il periodo medesimo.

Art. 21

(TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO)

L'assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro, salvo giustificato impedimento, deve essere comunicata dal lavoratore al Gruppo di norma immediatamente e comunque entro l'inizio della prestazione della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza della comunicazione, l'assenza verrà considerata non giustificata.

Il lavoratore deve inoltre comunicare al Gruppo, qualora richiestogli, il numero di protocollo identificativo del certificato telematico secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge.

Il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (ai sensi del D.M. 15 luglio 1986) per consentire il controllo dello stato di malattia.

Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite di controllo e in tali casi il lavoratore darà preventiva informazione al Gruppo.

Il lavoratore che, salvo i casi comprovati di cui al precedente comma, non sia reperito al domicilio comunicato al Gruppo durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Il lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente non giustificato.

Ogni mutamento di indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato al Gruppo.

In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi.

La conservazione del posto cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si raggiunga il limite predetto anche con più malattie.

Il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione per i primi 9 mesi, all'80% di essa per i successivi 6 mesi e al 60% per ulteriori 3 mesi. Il presente trattamento economico è riconosciuto per sommatoria, analogamente alla conservazione del posto di lavoro, per 18 mesi da considerare nell'arco dei precedenti 30 mesi.

Qualora la prosecuzione della malattia o dell'infortunio non sul lavoro, oltre i 18 mesi non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, egli può risolvere il rapporto con diritto alla sola indennità di anzianità.

Ove ciò non avvenga e il Comandante del porto non proceda alla cancellazione dal registro, il rapporto rimane sospeso per aspettativa.

Il Gruppo anticiperà il trattamento a carico degli istituti assicurativi, ove previsto, a termine di legge.

Art. 22

(INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI)

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo le norme di carattere generale vigenti in materia.

L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perchè possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.

Al lavoratore sarà conservato il posto:

- a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
- b) in caso d'infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata dal rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.

Qualora per postumi invalidanti o per cause di malattia professionale il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà, sentita l'Autorità Marittima, possibilmente adibito a mansioni più adatte alla

propria capacità lavorativa, anche di livello inferiore, compatibilmente con le esigenze del Gruppo, conservando la retribuzione (voci fisse) del livello posseduto all'atto dell'infortunio/malattia professionale. Tale norma non si applica nei casi di cancellazione dai registri medesimi per permanente inabilità al servizio.

Circa il trattamento economico e sua durata in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale il personale avrà diritto all'intera retribuzione per tutto il periodo di cui alla precedente lettera *b*).

L'assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi per la conservazione del posto ai quali fa riferimento il comma precedente, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima e quattordicesima, ecc.).

Nota: in riferimento all'accordo del 22-11-2006 (allegato 4) ai soli fini della "intera retribuzione" da assumere come riferimento per i trattamenti di malattia e di infortunio previsti dagli artt. 21e 22 del C.C.N.L. per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, restano escluse l'indennità operativa, l'indennità di disponibilità e quella operativa per attività extra istituzionali.

Art. 23

(CONGEDO MATRIMONIALE)

In caso di matrimonio, compete ai lavoratori un periodo di congedo di 15 giorni continuativi di calendario, durante il quale il lavoratore è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio.

Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali, nè potrà essere computato sul periodo di preavviso di licenziamento.

Il congedo è compensato con la normale retribuzione e con la deduzione di quanto eventualmente corrisposto per tale titolo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore di norma un mese prima dal suo inizio.

Il giorno in cui il lavoratore contrae il matrimonio deve essere all'interno dell'arco temporale dei 15 giorni di congedo previsti salvo diverso accordo con il Gruppo.

Art. 24
(ASPETTATIVA)

Previo nulla-osta da parte dell'Autorità Marittima, al lavoratore che abbia un'anzianità di servizio non inferiore a tre anni, il Gruppo può concedere un periodo di aspettativa per malattia oltre il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 21 (*trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro*) nella misura massima di sei mesi, prorogabile, per documentate ulteriori necessità di convalescenza, sino ad un massimo di altri sei mesi.

Alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti di anzianità il Gruppo può concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta per riconosciute necessità personali e familiari un'aspettativa, in relazione alla natura della necessità, che ha motivato la richiesta stessa. Detti periodi di aspettativa non potranno essere di norma superiori a sei mesi, salvo casi eccezionali che il Gruppo potrà valutare.

Gli anzidetti periodi di aspettativa non comportano retribuzione né maturazione di alcun effetto contrattuale.

Art. 25
(ASSENZE E PERMESSI)

- a. Le assenze, salvo giustificato impedimento e situazioni di assoluta imprevedibilità, debbono essere comunicate dal lavoratore al Gruppo con congruo anticipo prima dell'inizio della prestazione della giornata in cui si verifica l'assenza stessa, al fine di consentirne la sostituzione per disporre il regolare svolgimento del servizio; la giustificazione deve essere fornita entro il secondo giorno successivo a quello dall'inizio dell'assenza, salvo casi di impedimento giustificato. In mancanza delle predette comunicazioni l'assenza verrà considerata ingiustificata. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il Gruppo potrà consentire al lavoratore che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per brevi permessi non retribuiti.
- b. Il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. Per i predetti eventi luttuosi che si verificano

- nel corso del servizio il lavoratore sarà sostituito immediatamente con diritto all'intera retribuzione giornaliera in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma.
- c. I rappresentanti dei lavoratori che sono componenti dei Comitati Portuali delle Autorità Portuali, delle Commissioni Consultive locali di cui all'art. 15, L. 28 gennaio 1994, n. 84, nonché dei Comitati di igiene e sicurezza di cui all'art. 7, D.lgs 27 luglio 1999, n. 272, usufruiscono di permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni dei predetti organismi, qualora le riunioni si svolgano nell'orario di lavoro osservato dagli stessi lavoratori.
 - d. Al lavoratore che ne faccia domanda il Gruppo ha facoltà di accordare un massimo di 10 ore all'anno di permesso retribuito in caso di documentati esami clinici, visite ed interventi specialistici.

Art. 26
(MOBILITÀ)

Gli ormeggiatori/barcaioli appartenenti a Gruppi che presentino esuberanti rispetto alle esigenze di traffico sono assoggettati, previa autorizzazione della competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, alla mobilità, temporanea o definitiva, per coprire vacanze verificatesi in altri Gruppi.

L'istituto della mobilità è utilizzabile fra Gruppi operanti in porti con simili caratteristiche di traffico e nell'ambito dei quali risultano comparabili i livelli di preparazione e valorizzazione professionale delle risorse umane, ovvero estendibile anche ad altre realtà, previo congruo periodo di formazione. Il ricorso alla mobilità provvisoria o a quella definitiva dipende dalla natura strutturale o meno dei dati di traffico che hanno comportato esuberanti in un porto. In ogni caso, la mobilità provvisoria non potrà mai eccedere i sette mesi consecutivi, ritenendosi in tal caso definitiva.

Il ricorso alla mobilità definitiva, comporta la cancellazione dal registro degli ormeggiatori/barcaioli dal Gruppo di provenienza, la risoluzione del rapporto di lavoro con il medesimo Gruppo e la contestuale iscrizione nel registro del Gruppo ormeggiatori/barcaioli del porto accipiente, con il quale viene instaurato un nuovo rapporto di lavoro.

All'individuazione degli ormeggiatori/barcaioli nell'ambito del Gruppo da assegnare a mobilità si procede sulla base di domande volontarie o, in caso di assenza o di un numero di domande non rispondente ai posti disponibili, sulla base dei carichi di famiglia e dell'anzianità di servizio.

Agli ormeggiatori/barcaioli posti in mobilità viene erogato il trattamento economico previsto nel Gruppo accipiente, essendo, inoltre, agli stessi riconosciuta l'anzianità maturata nel Gruppo di provenienza. Per il livello di inquadramento, l'ormeggiatore/barcaiolo mantiene il livello di provenienza qualora il porto di provenienza abbia caratteristiche di traffico e di ambiti operativi comparabili al Gruppo accipiente. Diversamente, il livello di riferimento non può essere superiore al secondo fino a competenza acquisita. In caso di mobilità definitiva il TFR maturato viene trasferito al Gruppo accipiente.

Qualora nel Gruppo accipiente si provveda alla attribuzione dei rimborsi mediante integrazione delle retribuzioni complessive, agli ormeggiatori/barcaioli impiegati nel medesimo Gruppo in regime di mobilità provvisoria viene riconosciuta una percentuale da proporzionarsi al periodo di attività e da calcolarsi sulle ore di lavoro effettivamente prestato.

Ferma restando la previsione di cui al secondo periodo del presente articolo, l'indizione di un bando di concorso per la copertura dell'organico di un Gruppo ormeggiatori/barcaioli tiene conto, nell'individuazione dei posti da mettere a concorso, di eventuali esuberanti presenti in altri Gruppi ormeggiatori/barcaioli.

Per la copertura dei posti che si renderanno vacanti nel periodo di validità delle graduatorie derivanti dal concorso si darà priorità agli ormeggiatori in esubero in altri Gruppi e, solo in caso di mancanza di esuberanti, si procederà a iscrivere nel registro il primo idoneo nella graduatoria.

NOTA A VERBALE

Le parti si attiveranno anche congiuntamente presso la competente Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'emanazione delle disposizioni amministrative necessarie a dare pratica applicazione alla presente disposizione, che assume piena validità nel

momento in cui entreranno in vigore le disposizioni emanate dalla Direzione Generale dei Porti del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Art. 27

(CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO)

Il ricorso al tempo determinato deve costituire un'eccezione per i Gruppi limitata ad esigenze di copertura dell'organico in attesa dell'espletamento del concorso o per soddisfare il fabbisogno derivante da traffici non consolidati.

Il presente contratto si applica anche agli ormeggiatori e barcaioli assunti a tempo determinato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

I rapporti a termine non possono avere durata complessiva superiore ai 36 mesi.

Vista la specificità dell'attività lavorativa e del modello organizzativo, l'intervallo per la riassunzione a termine del lavoratore, ai sensi dell'art. 5, comma 3, ultimo periodo, D.lgs. n. 368/2001, è fissato in 20 giorni nel caso di un contratto di durata fino a 6 mesi e in 30 giorni, nel caso di un contratto di durata superiore ai 6 mesi, per tutte le fattispecie di legittima apposizione del termine. Sono fatti salvi gli intervalli inferiori che dovessero intervenire con successive modifiche normative in materia.

Art. 28

(PERMESSI PER MOTIVI DI STUDIO)

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria, e di qualificazione professionale, statali parificate o legalmente riconosciute e, comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, corsi universitari con obbligo di frequenza documentata hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati, dall'obbligo delle prestazioni straordinarie e durante i riposi settimanali.

I suddetti lavoratori potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti individuali nella misura massima di 200 ore triennali, che potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un numero di ore pari o superiore a 300.

I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di cui sopra non dovranno superare – nel triennio – il 5% del totale della forza occupata nell'unità produttiva. Nel limite del 5% avranno la precedenza quei lavoratori studenti impegnati a sostenere esami finali.

I lavoratori dovranno inoltrare apposita domanda scritta al Gruppo, e produrre successivamente il certificato d'iscrizione al corso e gli attestati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative.

Qualora il numero dei richiedenti sia superiore alla suddetta percentuale massima del 5%, il Gruppo e la R.S.U./R.S.A. fermo restando il limite sopra previsto, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori, i criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per l'identificazione dei beneficiari dei permessi.

Ai lavoratori studenti sono concesse 30 ore di permesso retribuito per la partecipazione agli esami finali annuali.

Per i lavoratori studenti universitari iscritti a corsi senza obbligo di frequenza, in alternativa alle 200 ore di permesso retribuito di cui al precedente 2° comma, oltre quanto previsto per la partecipazione agli esami dallo statuto dei lavoratori, sono concesse quaranta ore massime di permesso retribuito in un biennio computato a decorrere dal primo giorno di permesso usufruito.

Tutti i permessi di cui sopra verranno concessi, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, compatibilmente alla possibilità di un normale espletamento del servizio.

CONGEDI FORMATIVI NON RETRIBUITI

Ai lavoratori studenti, con almeno 5 anni di anzianità di servizio, compatibilmente alle esigenze del servizio e previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, saranno riconosciuti i benefici di cui agli articoli 5 e 6 della 53/2000 (T.U. 151/2001); la percentuale dei lavoratori che potranno avvalersi sarà del 5%; questi, previa domanda al Gruppo, con un preavviso di almeno trenta giorni, potranno richiedere la sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore ad 11 mesi, continuativo o frazionato.

Art. 29

(DONATORI DI SANGUE E DI ORGANI)

Ai lavoratori donatori di sangue sono concessi permessi retribuiti secondo le disposizioni vigenti in materia.

Ai lavoratori donatori di organi e di midollo osseo compete l'indennità di malattia per le giornate di effettiva degenza e di convalescenza come da documentazione medica.

SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Art. 30

(SISTEMA DI INFORMAZIONI)

L'A.N.G.O.P.I. e LegaCoop Servizi informano le OO.SS., stipulanti il presente contratto, sulle seguenti materie: previsioni e programmi aziendali, ristrutturazioni o riorganizzazioni o comunque modifiche tecnologiche, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, andamento dell'occupazione e dell'attività svolta e la formazione professionale.

Le comunicazioni di cui al comma precedente vengono fornite periodicamente prima dell'attuazione dei provvedimenti aziendali e comunque almeno una volta all'anno.

Art. 31

(RELAZIONI SINDACALI)

In conformità allo spirito dei Protocolli interconfederali in materia di relazioni industriali le medesime saranno caratterizzate dal principio della concertazione finalizzata allo sviluppo economico e occupazionale.

Nell'ambito dell'autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli, le relazioni sindacali avverranno a livello sia nazionale sia decentrato aziendale, con un sistema di informazione, consultazione, contrattazione e verifica, sempre tenuto conto dei vincoli a cui i Gruppi devono rispondere.

Per quanto riguarda l'informazione vedi l'art. precedente; per quanto concerne la contrattazione aziendale vedi art. 42.

Art. 32

(RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA)

Le parti si danno atto che le rappresentanze dei lavoratori in azienda sono costituite dalle R.S.U., nel rispetto dei principi e della disciplina stabiliti dal Protocollo, sugli assetti contrattuali, e dall'accordo di settore di cui all'allegato e per quanto in esso non previsto dall'accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 20 dicembre 1993. Tutto ciò sempre tenuto conto della subordinazione del Gruppo verso l'Autorità Marittima e della dipendenza dello stesso dalle variazioni del carico di lavoro derivante dai flussi di traffico. Il numero massimo dei componenti delle R.S.U. è di 3 componenti nei singoli scali che occupano oltre i 15 lavoratori. Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge e/o per contratto alle rappresentanze sindacali aziendali vengono esercitate dalle rappresentanze sindacali unitarie. Le stesse risultano pertanto titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.

Le parti si incontreranno per armonizzare ed adeguare le normative contrattuali con eventuali interventi legislativi in materia.

Art. 33

(PERMESSI SINDACALI)

I permessi sindacali disponibili per le R.S.U./R.S.A. corrispondono a 2 ore annue da calcolarsi per ciascun lavoratore in forza in ogni scalo.

Fermo restando le due ore di cui al comma precedente, in caso di costituzione della R.S.U., un'ora per ciascun dipendente resta a disposizione delle strutture aziendali di FILT, FIT, UILTRASPORTI, mentre la rimanente ora verrà attribuita alla R.S.U. stessa.

Le OO.SS. territoriali di FILT, FIT, UILTRASPORTI comunicheranno tempestivamente al Gruppo gli aventi diritto a godere di tali permessi.

Ai lavoratori componenti degli organi direttivi sia delle confederazioni sia dei sindacati di categoria stipulanti il presente C.C.N.L. spettano un numero di permessi giornalieri non superiori a 12 annui.

Art. 34

(AFFISSIONI)

I Gruppi consentiranno alle Organizzazioni sindacali di cui all'art.

19 della legge 300/70, alle R.S.A. ovvero, ove costituite, alle R.S.U. di fare affiggere su appositi spazi, che i Gruppi avranno cura di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno delle unità produttive, pubblicazioni e comunicati inerenti a materia di interesse oggettivamente sindacale e del lavoro.

NOTA A VERBALE

Il contenuto di dette pubblicazioni e comunicazioni, di cui copia sarà inoltrata al Gruppo, non dovrà risultare lesivo del Gruppo e della sua dirigenza.

Art. 35

(ASSEMBLEE)

- I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché, compatibilmente con le esigenze del servizio, durante l'orario nei limiti di dieci ore annue retribuite.
- Le riunioni sono indette dalle R.S.U./R.S.A. o dalle OO.SS. stipulanti il presente contratto con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e vengono comunicate preventivamente all'Autorità Marittima e agli organi del Gruppo.
- Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in più riunioni nella medesima giornata.
- Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e delle navi, la salvaguardia degli impianti e l'operatività del porto.
- La convocazione dell'assemblea, unitamente all'orario di svolgimento ed all'ordine del giorno della stessa, dovrà essere resa nota al Gruppo con un preavviso di almeno 72 ore.
- All'assemblea potranno partecipare i dirigenti sindacali, i cui nominativi e qualifiche dovranno essere preventivamente resi noti al Gruppo.

Art. 36
(CONTRIBUTI SINDACALI)

Il lavoratore che intenda versare, tramite ritenuta mensile sulla busta paga, il proprio contributo sindacale alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, incaricherà il Gruppo attraverso apposita delega di pagamento, espressa in forma scritta.

La delega di pagamento conterrà: l'indicazione dell'Organizzazione sindacale beneficiaria, il numero di conto corrente su cui il Gruppo effettuerà i versamenti dei contributi sindacali, l'ammontare del contributo ovvero l'importo percentuale della trattenuta, che non potrà essere di norma inferiore all' 1% del minimo conglobato.

La trattenuta sarà applicata su tutte le mensilità percepite dal lavoratore e sarà versata mensilmente all'organizzazione sindacale interessata.

La delega avrà validità fino a quando non venga revocata dal lavoratore in forma scritta, dandone comunicazione al Gruppo ed all'Organizzazione sindacale interessata.

Gli effetti della revoca decorreranno dal mese successivo a quello di ricevimento da parte datoriale, salvo diverse previsioni contenute nella originaria delega di pagamento.

Art. 37
**(PROCEDURE E SEDI DI COMPOSIZIONE
DELLE CONTROVERSIE)**

Le parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti che privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, le eventuali divergenze in merito all'interpretazione delle norme contrattuali e di legge disciplinanti il rapporto di lavoro – eccezion fatta per quelle di cui all'art. 8 (*infrazioni disciplinari e sanzioni*) del presente contratto – devono essere rimesse per la loro definizione alle parti stipulanti a livello nazionale, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la composizione delle controversie.

Per l'esame della controversia è sempre necessario il coinvolgimento

dell'Autorità Marittima.

Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro può chiedere che la questione venga esaminata tra il Gruppo e la R.S.U./R.S.A. interessata, o in mancanza le OO.SS., l'A.N.G.O.P.I. e LegaCoop Servizi firmatarie del presente contratto.

Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla R.S.U./R.S.A..

Per controversie plurime si intendono i contenziosi applicativi derivanti da contratto e/o da leggi e riguardanti una pluralità di dipendenti.

La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.

Il Gruppo entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda fissa un incontro con il lavoratore e la R.S.U./R.S.A. interessata per l'esame della controversia.

Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.

A richiesta di una delle parti possono intervenire nelle controversie le OO.SS. nazionali e l'A.N.G.O.P.I..

Art. 38

(TENTATIVO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE)

Il tentativo di conciliazione in sede sindacale è disciplinato dall'artt. 410 e 411 c.p.c. e dai regolamenti interni dei Gruppi. È comunque necessario il coinvolgimento dell'Autorità Marittima.

Art. 39

(CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLO SCIOPERO E PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE)

La titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è riservata alle OO.SS. nazionali confederali e di categoria per quelli nazionali; alle OO.SS. confederali e regionali di categoria per quelli regionali; alle OO.SS. confederali e territoriali di categoria per quelli locali; alle R.S.U./R.S.A. per gli scioperi aziendali e/o unità produttive.

Lo sciopero non può riguardare le prestazioni che possono in qualche modo coinvolgere i diritti delle persone costituzionalmente tutelate, quelli alla vita, alla salute, alla libertà, alla sicurezza, alla libertà di circolazione. In particolare, dallo sciopero proclamato sono escluse le prestazioni che potranno coinvolgere trasporti da e per le isole, navi passeggeri, navi-cisterne, gasiere e chimichiere in uscita, navi per approvvigionamento energetico per prestazioni non rinviabili dopo lo sciopero, animali vivi, merci deperibili e comunque sono esclusi i servizi di sicurezza richiesti dalle Autorità competenti.

Le attività di cui sopra, sono assicurate mediante l'impiego di un organico minimo preventivamente comunicato all'Autorità Marittima.

Art. 40

(PREVIDENZA COMPLEMENTARE)

Il fondo pensione negoziale per i soci lavoratori e per i dipendenti dei gruppi/cooperative di lavoro aderenti all'A.N.G.O.P.I. è COOPERLAVORO.

A favore dei lavoratori che volontariamente scelgono l'iscrizione al Fondo Cooperativo destinando alla previdenza complementare la quota annuale di TFR, i gruppi/cooperative verseranno l'1% della retribuzione globale di fatto.

Il socio lavoratore nonché i dipendenti dei gruppi/cooperative, verseranno la stessa retribuzione di cui al punto precedente mediante trattenuta mensile in busta paga, salvo l'esercizio di opzioni individuali per contribuzioni più elevate.

Art. 41

(TUTELE SANITARIE)

A decorrere dal 01/10/2011 tutti gli ormeggiatori e barcaioli iscritti nei Registri ai quali si applica il presente C.C.N.L., hanno diritto alle prestazioni di sanità integrativa, come appresso individuate, in dipendenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per il finanziamento di detto istituto è previsto il contributo, a solo carico del datore di lavoro, di € 168,00 per ciascun lavoratore, al netto del contributo di solidarietà del 10%, da versare in un'unica rata e nei modi che saranno specificatamente previsti da apposito ulteriore accordo.

Oltre a quanto previsto dal precedente punto, alcun altro costo diretto o indiretto sarà previsto a carico del datore di lavoro.

Nella parte economica del presente C.C.N.L. si è tenuto conto dell'incidenza delle quote per il finanziamento dell'istituenda Assistenza Sanitaria Integrativa.

Pertanto il Gruppo che ometta il versamento dei suddetti contributi è responsabile verso il lavoratore della perdita delle prestazioni sanitarie che saranno pattuite da specifico accordo, salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito.

Una commissione tecnica costituita tra le parti dovrà individuare il percorso e definire le prestazioni per l'attuazione, nel pieno rispetto delle norme legislative e fiscali in corso, dell'assistenza sanitaria integrativa agli ormeggiatori/barcaioli (allegato 5).

CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO

Art. 42

(CONTRATTAZIONE AZIENDALE O DI SECONDO LIVELLO)

La contrattazione aziendale o di secondo livello, nel rispetto di quanto previsto dal relativo Protocollo interconfederale, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente C.C.N.L..

Alla contrattazione di secondo livello viene demandata la valutazione:

- a) dei risultati aventi come obiettivo gli incrementi di produttività legati al traffico marittimo-portuale,
- b) delle materie relative all'aumento di competitività, qualità ed efficienza e oggetto di detassazione come previsto dalle vigenti disposizioni di legge,
- c) della complessiva efficienza,
- d) della qualità del servizio ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della funzionalità del Gruppo,
- e) della qualità del lavoro,
- f) degli esiti conseguiti, in quanto presidio con obblighi di servizio pubblico, a favore della generale sicurezza del porto,
- g) del livello di formazione di cui all'art. 7,

h) sulle condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni, in attuazione delle norme di legge esistenti.

Inoltre:

degli indumenti di lavoro e i Dispositivi di Protezione individuale secondo le regole dettate dalle Leggi, Regolamenti e Norme di settore, sia nazionale che europee, aventi le caratteristiche definite nella circolare A.N.G.O.P.I. n. 127/05 del 3 agosto 2005, che, in ottemperanza ai dispacci del Comando Generale delle Capitanerie di porto, in materia di Security e Security Pass, oltre ai compiti istituzionali di Safety, indica la necessità di avere un abbigliamento uniforme sul piano nazionale adeguato comunque alle condizioni operative, geografiche e meteorologiche nelle quali operano i singoli Gruppi.

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, si impegnano, anche in nome e per conto dei propri organismi territoriali e aziendali nonché delle R.S.U./R.S.A. costituite ai sensi dell'accordo interconfederale 20/12/93, a dare corretta attuazione ai principi e contenuti del presente articolo.

In considerazione di tale impegno le parti concordano l'opportunità che la definizione di intese riconducibili ai richiamati livelli contrattuali avvenga alla presenza dell' A.N.G.O.P.I., della LegaCoop Servizi e delle Segreterie Nazionali.

Viste le novità normative introdotte dall'art. 1, comma 47, della legge 220/2010 sulla materia di cui trattasi, le parti si riservano di incontrarsi non appena definitivamente chiarita la portata della richiamata disposizione al fine di individuarne la pratica applicazione per i servizi di ormeggio/battellaggio.

Art. 43

(INDUMENTI DI LAVORO)

La fornitura degli indumenti di lavoro secondo le caratteristiche di cui all'art. precedente, sono a carico del Gruppo che ne individua le quantità.

Il lavoratore è tenuto ad indossare in servizio gli indumenti fornitigli, nonché curare la buona conservazione degli stessi.

SEZIONE AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

Art. 44

(AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO)

I soggetti di cui al campo di applicazione assumono le iniziative per garantire la puntuale applicazione delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, fermo restando che, per le parti in materia non esplicitamente disciplinate dal presente contratto, trovano applicazione: l'art. 9 della L. 20 maggio 1970, n. 300, il D.lgs. 27 luglio 1999, n. 271 e per quanto non diversamente previsto da detto D.lgs. le disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, l'accordo interconfederale 22 giugno 1995 (parte prima).

Nell'ambito dell'attività di cui all'art. 30 (*Sistema di informazioni*) del presente C.C.N.L. l'A.N.G.O.P.I. effettuerà la valutazione degli infortuni e delle malattie professionali per le attività di ormeggio e battellaggio con particolare riferimento alle operazioni svolte per l'espletamento dei servizi sia in banchina che a bordo, rendendone completa e puntuale analisi statistica agli enti assicurativi, secondo protocolli appositamente predisposti.

L'A.N.G.O.P.I. provvederà, inoltre, alla promozione di studi e ricerche e formulazione di proposte in materia di salute, sicurezza ed igiene del lavoro, nonché in materia formativa ed informativa, anche in coordinamento con gli altri organismi istituzionali preposti.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Per quanto concerne le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), la tutela al medesimo riconosciuta, si richiama l'art. 50 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e l'art. 16 del D.lgs. 27 luglio 1999, n. 271, con particolare attenzione al comma 5 che, a parziale modifica di quanto stabilito ai punti precedenti, cita specificatamente le "unità adibite ai servizi tecnico nautici" indicando che il rappresentante può essere eletto nell'ambito del "personale appartenente alla struttura di terra".

Per ciò che attiene il concreto svolgimento delle funzioni attribuite al R.L.S. si precisa quanto segue:

- accesso ai luoghi di lavoro: la visita che deve essere preventivamente segnalata al Gruppo, può avvenire anche alla presenza del responsabile

del Servizio Prevenzione e Protezione o di un addetto da questi incaricato;

- consultazione: a tal fine il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipa alle riunioni periodiche e può richiederne la convocazione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Egli può inoltre formulare proposte ed opinioni. L'avvenuta consultazione è attestata dalla firma su apposito verbale degli incontri;
- informazione: il R.L.S. ha accesso alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi redatta ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e dell'art. 6 comma 1 lettere a)b)c) del D.lgs 27 luglio 1999, n. 271 nonché ai registri degli infortuni e ad ogni ulteriore aggiornamento mediante consegna materiale di copia degli stessi.

L'utilizzo delle notizie contenute nella documentazione aziendale deve avvenire nel rispetto del segreto industriale.

L'esercizio delle funzioni sopraindicate è garantito dal riconoscimento per ciascun R.L.S. di un numero di permessi retribuiti pari a:

- 16 ore annue per i Gruppi fino a 5 ormeggiatori/barcaioli
- 30 ore annue per i Gruppi da 6 a 15 ormeggiatori/barcaioli
- 60 ore annue per i Gruppi con più di 15 ormeggiatori/barcaioli.

La formazione del rappresentante per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del Gruppo, si svolge mediante un programma formativo che tiene conto della specificità delle attività di ormeggiatore e barcaiolo e dei contenuti del DM 16 gennaio 1997, quali:

- Principi costituzionali e civilistici
- Legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro
- Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio
- Valutazione dei rischi
- Individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione
- Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori
- "Nozioni di tecnica della comunicazione"

Il periodo formativo avrà una durata minima di 32 ore.

Il Gruppo, qualora introduca innovazioni che abbiano rilevanza ai

fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede ove necessario un'integrazione della formazione o comunque almeno tre ore l'anno di aggiornamento dello stesso.

Le attività formative obbligatorie, come sopra specificate, e le ulteriori future necessità che dovessero, di volta in volta, presentarsi potranno essere validamente erogate dall'A.N.G.O.P.I. nella sua qualità di Associazione professionale che provvederà a predisporre programmi specifici del settore.

Formazione di ingresso alla sicurezza

In occasione dell'assunzione e/o temporanea utilizzazione ogni lavoratore ormeggiatore e/o barcaiolo riceve, con oneri a carico del Gruppo, un'adeguata formazione alla sicurezza ed igiene del lavoro non inferiore a 24 ore.

Il Gruppo rilascia, a ciascun lavoratore, apposito certificato che attesti contenuti e modalità della formazione erogata.

La formazione d'ingresso non sostituisce quella prevista dalla legislazione vigente.

Art. 45

*(TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ –
ASPETTATIVA PER FUNZIONI PUBBLICHE O PER CARICHE
SINDACALI – PERMESSI AI VOLONTARI DI PROTEZIONE
CIVILE – VOLONTARIATO – TUTELA DELLE PERSONE
TOSSICODIPENDENTI E DEGLI ETILISTI – TUTELA DELLE
PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP)*

Per quanto sopra si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

Ferma restando l'applicabilità agli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani della normativa in materia di congedi parentali, tuttavia, al fine di temperare il diritto dei lavoratori alla fruizione dei previsti permessi alle imprescindibili esigenze derivanti dalla natura di servizio economico generale e ai relativi rilevanti obblighi in materia di sicurezza della navigazione, propri dei servizi di ormeggio e battellaggio, la richiesta dei giorni di permesso per tali congedi, deve essere presentata, d'intesa con il Capo Gruppo, con un mese di anticipo rispetto alla data di fruizione.

Art. 46

(PATROCINIO LEGALE DEI DIPENDENTI)

Il Gruppo nell'ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli ormeggiatori/barcaioli che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti assegnati, in procedimento di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio.

Qualora, con sentenza passata in giudicato, sia rilevata la responsabilità del dipendente per dolo o colpa grave, è fatta salva la rivalsa delle spese sostenute dal Gruppo anche se l'interessato sia stato assistito da un legale dello stesso.

Art. 47

(ENTE BILATERALE)

Le parti concordano sull'opportunità di istituire un Ente Bilaterale per la categoria degli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a cui affidare i seguenti scopi:

- a) prevedere, attraverso la costituzione di un Fondo bilaterale di categoria, forme di sostegno al reddito integrative rispetto agli obblighi di legge, nel quadro di processi di agevolazione all'esodo;
- b) certificare l'attività di formazione professionale, valorizzando la figura dell'ormeggiatore e barcaiolo. In particolare, la certificazione è riferita al programma di formazione su cui c'è stato il coinvolgimento, anche nei suoi contenuti, del Ministero dei Trasporti, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e di ASSOPORTI;
- c) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- d) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;
- e) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali.

Possono, inoltre, essere ricondotte all'attività dell'Ente Bilaterale alcune iniziative già previste nel presente C.C.N.L. e, segnatamente:

- a) convalidare la declinazione del profilo professionale dell'ormeggiatore e del barcaiolo, proposta dall'A.N.G.O.P.I.;
- b) sviluppare un modello/sistema di raccolta dati sugli infortuni e incidenti sul lavoro degli ormeggiatori e barcaioli in grado di registrare e monitorare in tempo reale lo stato dell'arte e che permetta di sviluppare azioni politiche e sociali di prevenzione (formazione/campagne di sensibilizzazione, ecc);
- c) favorire lo sviluppo di interventi settoriali/territoriali al fine di realizzare azioni di formazione continua, volte alla qualificazione e all'aggiornamento delle competenze degli ormeggiatori e barcaioli per rafforzare la loro conoscenza e la loro professionalità nel mercato del lavoro e nel territorio di riferimento.

Al fine di dare pratica applicazione alla presente disposizione, le parti si incontreranno entro il 30 dicembre 2013 per definire Statuto e Regolamento dell'Ente Bilaterale.

Art. 48

(INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI)

Le disposizioni del presente C.C.N.L. nell'ambito di ogni istituto sono correlate, inscindibili tra loro, non modificabili e non si cumulano ad alcun altro trattamento.

Art. 49

(RINVIO)

Per quanto non previsto dal presente C.C.N.L. valgono le norme di legge che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato di diritto privato.

Art. 50

(DECORRENZA E DURATA)

La parte normativa ed economica del presente C.C.N.L. avrà decorrenza dal 1° luglio 2013 e scadrà il 30 giugno 2016.

Il presente C.C.N.L. si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al periodo precedente se non disdettato sei mesi prima della scadenza con raccomandata r.r..

In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.

Le piattaforme rivendicative dovranno essere presentate all'A.N.G.O.P.I. in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative ovvero 6 (sei) mesi prima della scadenza del presente C.C.N.L..

L'A.N.G.O.P.I. dovrà dar riscontro entro 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.

Roma, 20 giugno 2013

Protocollo di intesa allegato al **C.C.N.L. DEGLI ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEI PORTI ITALIANI**

Il Contratto Collettivo di Lavoro per gli Ormeggiatori e Barcaiolì Porti Italiani sottoscritto il 31 maggio 2006, a partire dal 1 luglio 2006, verrà applicato a tutti gli effetti contrattuali e di legge, in sostituzione del C.C.N.L. dei Porti.

L'A.N.G.O.P.I., LegaCoop Servizi e le OO.SS. contraenti hanno preso atto nella stesura del presente contratto delle particolari condizioni che caratterizzano i Gruppi ormeggiatori e barcaiolì dei Porti Italiani.

Fra queste di particolare rilievo sono da indicare le seguenti:

- è l'Autorità competente che determina l'organico, i mezzi nautici, la strumentazione necessaria per l'esercizio del servizio;
- le tariffe sono definite dalla stessa Autorità, questo significa che non sono i Gruppi che possono fissare autonomamente il corrispettivo delle prestazioni;
- la distribuzione del personale per far fronte alle incombenze del Gruppo è parte integrante e fondamentale del regolamento di Servizio (atto pubblico determinato dalla Autorità Marittima secondo le esigenze ritenute necessarie ai fini della sicurezza e del transito navale);
- il Gruppo non può decidere la qualità e la quantità delle possibili prestazioni richieste e da soddisfare, infatti, queste dipendono da fattori esterni dovuti alla natura tipica dei traffici marittimo-portuali;
- una caratteristica importante rimane la variabilità dei carichi di lavoro in archi temporali diversi.

Inoltre, si evidenzia che le voci previste dall'art. 13:

- indennità operativa da commisurarsi ai tempi di effettiva prestazione, alle caratteristiche di ciascun porto e alle tipologie del traffico;
- indennità di disponibilità da determinarsi con riferimento alle ore globali di impegno previste in tariffa;

sono indennità variabili, correlate all'andamento economico ed alle disponibilità dei Gruppi.

Di tutto questo si è tenuto conto nel formulare i vari articoli del presente contratto.

Roma 31 maggio 2006

A.N.G.O.P.I.
LEGACOOP Servizi

FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI

FORMAZIONE

***PROTOCOLLO D'INTESA
TRA A.N.G.O.P.I. E OO.SS.***

CONSIDERATO

- che in data 12 dicembre 2008 l'Assemblea Generale A.N.G.O.P.I. ha deliberato l'avvio di un progetto di formazione continua diretto ai propri associati;
- che i cambiamenti in atto nel settore in pochi decenni oltre a sconvolgere i processi produttivi, hanno favorito l'accorciamento delle distanze – “l'ingorgo degli oceani” – modificando in tal modo l'attività nei porti e sulle navi riflettendosi di conseguenza sull'opera e sul ruolo degli ormeggiatori/barcaioli dei porti italiani;
- che la normativa e la giurisprudenza afferente il modello organizzativo del servizio di ormeggio/battellaggio quale servizio tecnico-nautico di cui all'art. 14 della legge 84/94, è in continua evoluzione;
- che ai fini di assicurare il costante mantenimento e miglioramento degli standard professionali di eccellenza che fino ad oggi hanno assicurato il livello delle prestazioni rese dagli ormeggiatori italiani e la generale soddisfazione degli utenti, tale essendo comunque un requisito fondamentale per garantire prospettive di lavoro, di sviluppo e di benessere della categoria, diviene necessario dotarsi di un programma di adeguamento, formazione e specializzazione professionale;
- che l'A.N.G.O.P.I. – nella sua qualità di Associazione professionale, nell'ambito dei poteri che all'art. 40 il C.C.N.L. di categoria gli riconosce – è interessata a sviluppare un programma di qualificazione e riqualificazione professionale nonché di crescita delle competenze di cui devono essere in possesso gli ormeggiatori/barcaioli aderenti ai Gruppi associati;
- che lo scopo dell'A.N.G.O.P.I. è favorire tale processo di crescita che nella sua architettura si dovrà articolare per fasi, dando quindi forte rilievo agli standard professionali, al senso di responsabilità in funzione del ruolo che la categoria svolge nei porti;
- che gli obiettivi che A.N.G.O.P.I. si propone sono relativi alla crescita

- professionale riconosciuta anche ad opera delle competenti istituzioni;
- che l’A.N.G.O.P.I. e le Organizzazioni Sindacali firmatarie, si ripropongono di valorizzare la crescita professionale anche attraverso il C.C.N.L. di categoria;
 - che il programma di formazione deve ottenere una certificazione da parte di Ente terzo qualificato;
 - che il progetto deve essere sviluppato in coerenza con le indicazioni che potranno pervenire dalle competenti autorità allo scopo coinvolte;
 - che il progetto è rivolto esclusivamente ad ormeggiatori/barcaioli iscritti nei registri, ed è quindi funzionale alla formazione professionale permanente degli addetti già appartenenti alla categoria, senza quindi intaccare le condizioni di accesso alla professione, né promuovere alcuna commercializzazione al pubblico del progetto stesso;
 - che tutti i costi dell’attività formativa sono a completo carico di A.N.G.O.P.I. e dei Gruppi aderenti;
 - che peraltro, essendo la realtà dei Gruppi particolarmente frammentata, esistono situazioni nelle quali, per ragioni di bilancio, i Gruppi non potrebbero sostenere i costi della formazione prevista nel progetto. Al fine, quindi, di poter far accedere tutti i Gruppi, il finanziamento complessivo del progetto beneficia di elementi di solidarietà fra gli associati.

PROTOCOLLO D’INTESA

L’**A.N.G.O.P.I.** e la **FILT-CGIL**, **FIT-CISL**, **UIL Trasporti**, si impegnano a promuovere una efficace sinergia al fine di concretizzare iniziative volte a:

- a) sostenere e divulgare le attività formative promosse dall’A.N.G.O.P.I. presso i propri associati attraverso un sistema di comunicazione organico;
- b) convalidare il sistema di misurazione e certificazione delle competenze acquisite dagli ormeggiatori/barcaioli aderenti al percorso formativo promosso dall’A.N.G.O.P.I.;
- c) convalidare la declinazione del profilo professionale dell’ormeggiatore e del barcaiolo, proposta dall’A.N.G.O.P.I.;
- d) promuovere l’attività di formazione continua realizzata da A.N.G.O.P.I.

valorizzando la figura dell'ormeggiatore e barcaiolo. Programma di formazione continua su cui c'è stato il coinvolgimento, anche nei suoi contenuti, da parte del Ministero dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ASSOPORTI;

- e) sviluppare con A.N.G.O.P.I. un modello/sistema di raccolta dati sugli infortuni e incidenti sul lavoro degli ormeggiatori e barcaioli volto alla creazione di un OSSERVATORIO NAZIONALE paritetico, in grado di registrare e monitorare in tempo reale lo stato dell'arte e che permetta di sviluppare azioni politiche e sociali di prevenzione (formazione/campagne di sensibilizzazione, ecc), che verrà disciplinato con apposito regolamento;
- f) favorire, anche con progettualità congiunte ed in accordo con A.N.G.O.P.I., lo sviluppo di interventi settoriali/territoriali al fine di realizzare azioni di formazione continua volte alla qualificazione e all'aggiornamento delle competenze degli ormeggiatori e barcaioli per rafforzare la loro conoscenza e la loro professionalità nel mercato del lavoro e nel territorio di riferimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 29 settembre 2009

INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ

Si fa riferimento alle ore medie settimanali procapite come risultanti dall'ultima istruttoria tariffaria.

Si determina la differenza tra tale valore e le 39 ore settimanali, previste dal C.C.N.L..

Si calcola l'incidenza in percentuale della differenza come dianzi determinata sull'orario contrattuale di lavoro di 39 ore settimanali.

Di tale percentuale si assume fino ad un massimo dell'80%.

Quest'ultima percentuale va applicata su: minimo conglobato e maggiorazione convenzionale e forfetaria del 55%. Il risultato ottenuto viene corrisposto per tutte le mensilità, 13ma e 14ma comprese.

Tale procedimento viene applicato quando l'organico del Gruppo corrisponde a quello previsto in tariffa.

Nei casi in cui, anche per brevi periodi, l'organico risulta sottodimensionato, la percentuale dianzi calcolata subirà il correttivo determinato dal raffronto tra organico teorico e organico di fatto.

Esempio:

Ore medie settimanali procapite *n. 66*

Ore settimanali contrattuali *n. 39*

$$66 - 39 = 27$$

$$\frac{27}{39} \times 100 = 69,23\%$$

39

$$80\% \text{ di } 69,23 = 55,38\%$$

Tale percentuale, si ribadisce, va applicata su: minimo conglobato, maggiorazione convenzionale e forfetaria del 55%. Il risultato ottenuto deve essere corrisposto per 14 mensilità. Questo naturalmente quando l'organico di fatto corrisponde a quello previsto in tariffa.

Nel caso di organico sottodimensionato, per esempio organico in tariffa 28 ed organico di fatto 26, la percentuale del 55,38% va moltiplicata per il coefficiente:

28

26

INDENNITÀ OPERATIVA

Ciascun Gruppo determinerà le percentuali di ricarico da calcolarsi su: minimo conglobato, maggiorazione convenzionale e forfetaria del 55% nel modo seguente:

K1 = è la percentuale derivante dal rapporto tra tempo settimanale effettivo di impiego procapite, il cui valore non può essere comunque inferiore a 32, diminuito dell'orario settimanale di 32 ore indicato in tariffa e il divisore 32. Il tempo settimanale effettivo di impiego procapite si ottiene determinando il numero di ore complessive di prestazioni rese dall'organico presente al lavoro (n° di prestazioni per squadra e tempi), e dividendo tale valore per il numero degli ormeggiatori. Il risultato va ancora diviso per 42 settimane.

Il divisore 42 settimane è riferito a 52 settimane nell'anno diminuite delle festività, ferie, malattie e infortuni.

K2 = è la percentuale derivante dal raffronto tra operazioni notturne, domenicali e festive e le operazioni complessive.

Naturalmente tale riferimento viene fatto ai tempi effettivi di impiego.

K3 = è la percentuale derivante dal raffronto tra operazioni disagiate, comprese le operazioni rese a navi superiori alle 50.000 tonnellate e le operazioni complessive.

K4 = è la percentuale derivante dal raffronto tra il fatturato relativo ad operazioni non tabellate, e il fatturato complessivo; oppure dal raffronto tra operazioni varie non tabellate e le operazioni complessive.

Tale raffronto può essere eseguito mettendo a confronto il gettito tariffario specifico con il gettito tariffario globale.

La somma delle quattro percentuali come sopra determinate (K1+K2+K3+K4) verrà assunta su:

minimo conglobato e maggiorazione convenzionale e forfetaria del 55% e corrisposta per 14 mensilità.

Le indennità di cui trattasi verranno corrisposte da ciascun Gruppo nei limiti delle disponibilità economiche derivanti dal gettito tariffario.

**DATI DA IMPUTARE PER POTER DETERMINARE LA
“MAGGIORAZIONE CONVENZIONALE E FORFETARIA”
FINO AL MASSIMO DEL 55%**

I sottoindicati valori vanno rilevati sulla base dei prospetti depositati presso la DG Porti del Ministero delle Infrastrutture in occasione dell'ultima istruttoria tariffaria.

- 1) Computo per incidenza delle prestazioni notturne sulle prestazioni complessive dell'anno precedente inferiore al 10%.
- 2) Computo per disponibilità al servizio superiore al 60%.
- 3) Risultato del prodotto relativo al numero delle prestazioni x tempi x squadre - evidenziato nella Colonna (g) dei sopraccitati prospetti - uguale o superiore a 1.176 ore [168 (h mensili) x 7 (n° mesi su base annua) = 1.176].
- 4) Computo dell'incidenza del lavoro straordinario sul totale delle ore settimanali forfetarie di disponibilità al servizio (riga (n) “determinazione lavoro straordinario dei sopraccitati prospetti”) inferiore al 45%.
- 5) Applicazione del “Coefficiente di abbattimento” a prescindere dei punti 1, 2, 3 e 4.

Nei Gruppi in cui sussistono le condizioni previste ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 ovvero al punto 5, allo scopo di poter erogare l'eventuale “Maggiorazione convenzionale e forfetaria” fino al valore massimo del 55%, all'inizio di ogni anno dovrà essere stabilita l'esatta percentuale approvata dall'assemblea generale.

Roma 22 novembre 2006

Tra A.N.G.O.P.I. (Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaiole Porti Italiani) rappresentata da Guidi Cesare Presidente Nazionale e dai componenti del Gruppo di lavoro Angopi: Sergio Bensi, Maurizio Bevere, Arnaldo Bongiovanni, Giuseppe Riera

ANCST-LEGACOOP rappresentata da Ferdinando Palanti Vice Presidente

e

Le OO.SS.

FILT-CGIL rappresentata da Roberto Martelli e Massimo Ercolani

FIT-CISL rappresentata da Gianni Ursotti e Domenico Barbera

UILTRASPORTI rappresentata da Claudio Tarlazzi

premesse che:

- in data 31/05/2006 è stato stipulato il C.C.N.L. per gli Ormeggiatori e Barcaiole dei Porti Italiani;
- al fine di una precisa interpretazione relativa alla definizione di “intera retribuzione” per il trattamento di malattia, infortunio non sul lavoro, infortunio sul lavoro e malattie professionali (art. 21 e art. 22 C.C.N.L.);
- l’art. 13 prevede la corresponsione dei seguenti elementi: minimo conglobato, maggiorazione convenzionale e forfetaria 55%, EDR, indennità operativa ed indennità di disponibilità;
- con particolare riferimento alle indennità operativa e di disponibilità, si ribadisce che le stesse vanno determinate porto per porto con riferimento alle caratteristiche di ciascun porto, alle tipologie di traffico ed alle ore globali di disponibilità;
- tuttavia tali indennità non possono prescindere dalla effettiva operatività e presenza del lavoratore,

tutto ciò premesso:

le parti si danno reciprocamente atto che, ai soli fini della “intera retribuzione” da assumere come riferimento per i trattamenti di malattia ed infortunio previsti dagli artt. 21 e 22 del C.C.N.L. per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, restano escluse la indennità operativa e la indennità di disponibilità.

A.N.G.O.P.I.

ANCST-LEGACOOP

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

Verbale di accordo

Addì 10 marzo 2011, si sono incontrate, presso la sede dell'Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaiooli dei Porti Italiani – A.N.G.O.P.I. – Via Salaria 89, Roma,

l'**A.N.G.O.P.I.**, rappresentata da Cesare Guidi, Presidente Nazionale, da Alessandro Serra, Antonio Di Bernardo e Giorgio Pilara, vicepresidenti, da Biagio Aloï, Marco Balestrino, Carlo Riso, Francesco Schiavon e Giuseppe Trigilio, componenti della Commissione Lavoro C.C.N.L., e da Lorenzo Paolizzi, Segretario Generale,

la **LEGACOOP Servizi**, rappresentata da Claudio Riciputi,

le Segreterie Nazionali delle **OO.SS.**

FILT-CGIL, rappresentata da Massimo Ercolani

FIT-CISL, rappresentata da Ugo Milone

UILTRASPORTI, rappresentata da Claudio Tarlazzi

e l'**Assicassa**

Le parti,

condivisa la volontà di istituire nel C.C.N.L. 10/03/2011 per gli Ormeggiatori e Barcaiooli dei Porti Italiani l'assistenza integrativa sanitaria del S.S.N., individuano quale strumento per la relativa fruizione, in quanto conforme alle norme vigenti (art. 51, comma 2, del TUIR) la Cassa di assistenza sanitaria integrativa interaziendale denominata Assicassa.

Le modalità e le forme di accesso all'assistenza sanitaria integrativa sono di seguito riportate.

1. A decorrere dal 01/10/2011 godranno dell'assistenza sanitaria integrativa del S.S.N. tutti i lavoratori ai quali si applica il C.C.N.L. per gli Ormeggiatori e i Barcaiooli dei Porti Italiani, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Per il finanziamento dell'assistenza sanitaria integrativa del S.S.N., ogni Gruppo verserà ad Assicassa per ciascun ormeggiatore/barcaiolo

- l'importo annuale di € 168,00 (centosessantotto/00), in un'unica rata, nei modi e nei tempi di seguito indicati.
3. Viene individuata quale interlocutore operativo della parte burocratica preventiva relativa all'attuazione del presente accordo la Società Unisalute c/o Laborfin srl.
 4. L'interlocutore operativo si impegna ad attivare una e-mail dedicata che verrà successivamente fornita.
 5. L'A.N.G.O.P.I. si impegna a fornire all'interlocutore operativo entro il 01/04/2011, l'elenco dei Gruppi associati a cui si applica il presente accordo. Tale elenco in formato excel deve contenere: nome Gruppo, indirizzo, cap, città, nome del responsabile delegato a seguire l'attivazione del presente accordo, numero di telefono e e-mail.
 6. Le parti sindacali si impegnano a dare ampia diffusione del presente accordo tra i lavoratori.
 7. Ciascun Gruppo dovrà inoltrare ad Assicassa c/o l'interlocutore operativo la richiesta di adesione al presente accordo, utilizzando l'apposito modulo entro il 01/07/2011, unitamente all'elenco nominativo degli ormeggiatori/barcaioli, nonché dei dipendenti amministrativi del Gruppo, utilizzando il tracciato record di cui all'allegato 2.
 8. Una volta ricevuto il preavviso di versamento, ogni Gruppo dovrà effettuare il bonifico per ciascun ormeggiatore/barcaiolo sul c/c avente le seguenti coordinate bancarie IT50T0312702403000000002285, UGF Banca, Agenzia 14, Via Stalingrado, Bologna, indicando esplicitamente nella causale "nome Gruppo, città, per versamento obbligatorio a Cassa per C.C.N.L. ormeggiatori e barcaioli".
 9. Copia della relata del bonifico, debitamente quietanzata, dovrà essere inviata via e-mail all'interlocutore operativo, il quale, verificata la corrispondenza con le comunicazioni precedentemente inoltrate dal Gruppo, emette le coperture di garanzia.
 10. Al ricevimento della quota del Gruppo, Assicassa provvederà ad inoltrare al medesimo Gruppo la quietanza di pagamento che certifica l'avvenuta iscrizione e per conoscenza copia della polizza con la quale vengono assicurati gli ormeggiatori/barcaioli del Gruppo con la Società Unisalute.
 11. I familiari potranno essere inclusi nel piano sanitario assistenziale

- appena possibile e, comunque, con il relativo onere a totale carico del lavoratore.
12. Gli eventuali sinistri accaduti tra il 01/10/2011 (data di effetto della copertura delle garanzie) e il 15/10/2011 (data presunta entro la quale saranno emesse e incassate tutte le garanzie di ogni singolo Gruppo) potranno essere gestiti in forma rimborsuale.
 13. Successivamente all'attivazione dell'accordo, ogni Gruppo si impegna a comunicare, ogni volta che accada, le nuove assunzioni e le risoluzioni di rapporto di lavoro, inoltrando una e-mail ad Assicassa con i dati anagrafici di ogni lavoratore, come già sopra specificato.
 14. Il lavoratore cessato e gli eventuali familiari manterranno la copertura fino alla scadenza annuale del piano sanitario, dopodiché verranno esclusi senza che gli stessi possano proseguire volontariamente l'adesione.
 15. I neoassunti verranno inseriti nella copertura con effetto dal primo giorno del mese successivo all'assunzione. In tal caso il Gruppo verserà una contribuzione rapportata al reale periodo di presenza annuale in garanzia del lavoratore.
 16. La mancata utilizzazione puntuale delle indicazioni previste nel presente accordo renderà impossibile l'attivazione dell'assistenza sanitaria integrativa.
 17. L'anno assicurativo ha effetto dal 01/10/2011 sino al 1° ottobre successivo di ciascun anno di durata del presente accordo.
 18. La presente intesa con Assicassa potrà, con cadenza biennale, essere disdettata o revisionata su richiesta delle parti, previo preavviso di almeno 6 mesi.

Letto confermato e sottoscritto

A.N.G.O.P.I.
LEGACOOP SERVIZI

FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
ASSICASSA

Roma 31 maggio 2006

Tra A.N.G.O.P.I. (Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori e Barcaiooli Porti Italiani) rappresentata da Guidi Cesare Presidente Nazionale e dai componenti del Gruppo di Lavoro A.N.G.O.P.I.: Sergio Bensi, Maurizio Bevere, Arnaldo Bongiovanni, Giuseppe Riera

LEGACOOP Servizi rappresentata da Ferdinando Palanti Vice Presidente

e

Le OO.SS.

Filt-Cgil rappresentata da Massimo Ercolani

Fit-Cisl rappresentata da Gianni Ursotti e Domenico Barbera

Ultrasporti rappresentata da Claudio Tarlazzi

Si conviene quanto segue:

ai dipendenti dei Gruppi ormeggiatori e barcaiooli, e dell'A.N.G.O.P.I. continua ad applicarsi il Contratto unico dei lavoratori dei porti, sottoscritto tra le OO.SS. e Assiterminal, Assologistica, Assoport, Fise avente validità 1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2008.

La presente situazione alla luce della determinazione e assunzione del contratto specifico dei lavoratori dei Gruppi ormeggiatori e barcaiooli dei porti italiani.

Ferme restando le previsioni di cui all'art. 2516 del Codice Civile, ai soci lavoratori amministrativi e tecnici (operai/meccanici) anche se imbarcati dei Gruppi ormeggiatori e barcaiooli si applica il Contratto dei lavoratori dei porti 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2012 e successivi rinnovi, sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali e da Assiterminal, Assologistica, Assoport e Fise/Uniport.

A.N.G.O.P.I.
LEGACOOP Servizi
ULTRASPORTI

FILT-CGIL
FIT-CISL

INDICE

PREMESSA AL C.C.N.L.	pag. 7
PREMESSA AL C.C.N.L. 10 MARZO 2011	10
PREMESSA AL C.C.N.L. 20 GIUGNO 2013	11

Art.	Istituto	
1	Campo di Applicazione e consistenza numerica del personale	13
2	Appartenenti al Gruppo	13
3	Assunzione	13
4	Periodo di Prova	14
5	Rapporti Gerarchici e Disciplinari	14
6	Condotta del Personale	14
7	Formazione Professionale	15
8	Infrazioni Disciplinari e Sanzioni	16
9	Controversie Sindacali	16
10	Orario di Lavoro	16
11	Lavoro a Turni, Lavoro Supplementare, Lavoro Straordinario	17
12	Mansioni e Classificazione del Personale	18
13	Retribuzioni	20
14	Aumenti Periodici di Anzianità – Scatti di anzianità	22
15	Indennità di Trasferta	23
16	Divisore Orario e Giornaliero	23
17	13ma e 14ma mensilità	23
18	Corresponsione della Retribuzione	24
19	Giorni Festivi	25
20	Ferie	25
21	Trattamento di Malattia e Infortunio Non sul Lavoro	26
22	Infortuni sul Lavoro e Malattie Professionali	27
23	Congedo Matrimoniale	28
24	Aspettativa	29
25	Assenze e Permessi	29
26	Mobilità	30
27	Contratto a tempo determinato	32

28	Permessi per Motivi di Studio	32
29	Donatori di Sangue e di Organi	34
30	Sistema di Informazioni	34
31	Relazioni Sindacali	34
32	Rappresentanza Sindacale Unitaria	35
33	Permessi Sindacali	35
34	Affissioni	35
35	Assemblee	36
36	Contributi Sindacali	37
37	Procedure e Sedi di Composizione delle Controversie	37
38	Tentativo di Conciliazione in Sede Sindacale	38
39	Codice di Autoregolamentazione dello Sciopero e Procedure di Raffreddamento e di Conciliazione	38
40	Previdenza Complementare	39
41	Tutele Sanitarie	39
42	Contrattazione Aziendale o di Secondo Livello	40
43	Indumenti di Lavoro	41
44	Ambiente, Sicurezza ed Igiene sul Lavoro	42
45	Tutele della Maternità e della Paternità...	44
46	Patrocinio Legale dei Dipendenti	45
47	Ente Bilaterale	45
48	Inscindibilità delle Disposizioni Contrattuali	46
49	Rinvio	46
50	Decorrenza e Durata	46
	ALLEGATO 1 - PROTOCOLLO D'INTESA ALLEGATO AL C.C.N.L.	48
	ALLEGATO 2 - PROTOCOLLO D'INTESA TRA A.N.G.O.P.I E OO.SS. (FORMAZIONE)	50
	ALLEGATO 3- CALCOLO INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ E INDENNITÀ OPERATIVA	53
	ALLEGATO 3 BIS - CALCOLO MAGGIORAZIONE CONVENZIONALE E FORFETARIA	55
	ALLEGATO 4 - ACCORDO DEL 22-11-2006	56
	ALLEGATO 5 - VERBALE D'ACCORDO TRA A.N.G.O.P.I E ASSICASSA	58
	ALLEGATO 6- TRATTAMENTO ADDETTI	61